

## VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2015, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle seguenti componenti:-----

- dott. Nicola Piccinini Presidente -----
- dott. Pietro Stampa Vice Presidente -----
- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -----
- dott. Federico Conte Tesoriere -----
- dott. Carlo Buonanno Consigliere-----
- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-----
- dott.ssa Beatrice Di Giuseppe Consigliera -----
- dott.ssa Annamaria Giannini Consigliera-----
- dott.ssa Viviana Langher Consigliera-----
- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -----
- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -----
- dott. David Pelusi Consigliere sez. B-----
- dott.ssa Patrizia Velotti Consigliera -----

Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita dal dipendente dell'Ufficio, dott. Fabio Cristini, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio -----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 23 novembre 2015 -----
5. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 64 del 25 novembre 2015 -----

6. Audizione disciplinare R.G. 2014 026 -----
7. Audizione disciplinare R.G. 2015 005 -----
8. Discussione disciplinare R.G. n. 2015 031 -----
9. Discussione in merito a integrazione componenti Gruppo di Lavoro  
"Psicologia Forense" -----
10. Discussione in merito a rinnovo network territoriale -----
11. Discussione in merito ad approvazione Regolamento di accesso ai  
documenti amministrativi-----
12. Discussione in merito a modifica Regolamento per il trattamento dei  
dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio -----
13. Discussione in merito ad attivazione seconda fase progetto di studio  
"sviluppare l'adherence del paziente diabetico" -----
14. Discussione in merito a modifica deliberazione n. 332 del 27 luglio 2015  
"Discussione in merito a istituzione rete professionale Psicologi  
dell'Orientamento"-----
15. Discussione in merito a ricerca Gdl Violenza nelle Relazioni Intime-----
16. Discussione in merito ad approvazione delibera quadro sportello legale  
in favore delle vittime di abuso professionale -----
17. Patrocini-----

Il Presidente rende noto ai Consiglieri e alle Consigliere la necessità di procedere all'integrazione dell'o.d.g., come stabilito dall'art. 22 comma II del vigente Regolamento del Consiglio "Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal Presidente", di un punto 17 bis avente ad oggetto "Discussione in merito a pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e attivazione consulenze". Il Consiglio approva con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini).-----

Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 17 “Patrocini” con una ulteriore richieste di gratuito patrocinio avente ad oggetto una integrazione documentale pervenuta dalla dott.ssa Camilla Gossetti. Il Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini).-----

**Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio -----**

- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 9531 del 02/12/2015 è stata trasmessa una richiesta di chiarimenti circa l’applicazione del CDPI e dell’art. 26 della Legge n. 56/1989 alle società tra Professionisti e ai singoli componenti psicologi componenti delle stesse;-----

- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 9264 del 23/11/2015 è stata una trasmessa una comunicazione all’INAIL avente ad oggetto “Riflessioni in merito a presenza della professionalità psicologica nelle procedure selettive INAIL – Concorso per conferimento di quattro incarichi di ricerca nell’ambito del Progetto CCM 25/13 “Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”. Con la citata nota è stata richiesta una maggiore valorizzazione della professionalità psicologica nell’ambito delle procedure selettive indette dall’INAIL per l’individuazione di figure professionali e per il conferimento di incarichi di ricerca.-----

- Il Presidente cede la parola alla Coordinatrice della Commissione Università Cons. Viviana Langher che riferisce in merito agli esiti del Tavolo Tecnico Ordine – Università tenutosi in data 3 dicembre u.s. -----

- Il Presidente riferisce che, in data 17 dicembre p.v., presso il Leon’s Hotel, Via XX Settembre 90/94 di Roma si terrà la Conferenza Nazionale Referenti delle Commissioni Deontologiche. Al suddetto incontro prenderanno parte, in qualità di referenti dell’Ordine Lazio, il dott. Giorgio Cavallero membro della Commissione Deontologia e l’avv. Antonio Cucino consulente legale dell’Ordine. -----

**Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----**

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";-----
  - visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----
  - visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";-----
  - visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----
  - visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----
  - visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----
  - vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----
  - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:-----
- Arlini Beatrice, nata a Roma il 15/11/1989-----
- Carrano Emma, nata a Napoli il 18/03/1990 -----
- D'Alessandro Silvia, nata a Roma il 07/04/1988 -----
- Failla Emanuela, nata a Roma il 10/08/1984 -----
- Fucci Patrizia, nata a Campobasso il 20/11/1956-----
- Iannelli Veronica, nata a Roma il 12/11/1987 -----
- Lazzari Chiara, nata a Scorrano (Le) il 23/05/1987 -----
- Maddocco Jessica, nata a Messina il 10/10/1988 -----

Mancini Debora, nata a La Spezia il 27/05/1982 -----  
Mastracchio Raffaella, nata a Roma il 09/03/1989 -----  
Ogetti Alessandra, nata a Milano il 28/12/1988 -----  
Pagano Federica, nata a Roma il 08/01/1982 -----  
Poggi Laura, nata a Roma il 14/08/1959 -----  
San Mauro Benedetta, nata a Roma il 07/12/1989 -----  
Santicchia Natasha, nata a Terni il 26/08/1989 -----  
Thermes Claudia, nata a Roma il 24/06/1989 -----  
Togni Mariangela, nata a Salerno (Bz) il 14/08/1938 -----  
Turrà Federica, nata a Catanzaro il 25/06/1989 -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,  
Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher,  
Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----  
-----delibera (n. 510-15)-----  
per i motivi di cui in premessa:-----  
di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con  
attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:-----  
21716.Arlini Beatrice, nata a Roma il 15/11/1989  
21717.Carrano Emma, nata a Napoli il 18/03/1990  
21718.D'Alessandro Silvia, nata a Roma il 07/04/1988  
21719.Failla Emanuela, nata a Roma il 10/08/1984  
21720.Fucci Patrizia, nata a Campobasso il 20/11/1956  
21721.Iannelli Veronica, nata a Roma il 12/11/1987  
21722.Lazzari Chiara, nata a Scorrano (Le) il 23/05/1987  
21723.Maddocco Jessica, nata a Messina il 10/10/1988  
21724.Mancini Debora, nata a La Spezia il 27/05/1982  
21725.Mastracchio Raffaella, nata a Roma il 09/03/1989  
21726.Ogetti Alessandra, nata a Milano il 28/12/1988  
21727.Pagano Federica, nata a Roma il 08/01/1982  
21728.Poggi Laura, nata a Roma il 14/08/1959  
21729.San Mauro Benedetta, nata a Roma il 07/12/1989

21730.Santicchia Natasha, nata a Terni il 26/08/1989

21731.Thermes Claudia, nata a Roma il 24/06/1989

21732.Togni Mariangela, nata a Salorno (Bz) il 14/08/1938

21733.Turrà Federica, nata a Catanzaro il 25/06/1989

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9380 del 26/11/2015) presentata dalla dott.ssa Cristina Agosta, nata a Roma il 28/10/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15055 dal 11/07/2007;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 511-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cristina Agosta, nata a Roma il 28/10/1973.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9517 del 02/12/2015) presentata dalla dott.ssa Federica Aldrovandi, nata a Roma il 24/06/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11799 dal 21/04/2004;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)

-----delibera (n. 512-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Federica Aldrovandi, nata a Roma il 24/06/1975. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9340 del 25/11/2015) presentata dalla dott.ssa Sara Antonucci, nata a Popoli (PE) il 30/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17772 dal 29/03/2010;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)

-----delibera (n. 513-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sara Antonucci, nata a Popoli (PE) il 30/04/1980.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9693 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Natalia Artese, nata a Termoli (CB) il 10/06/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15059 dal giorno 11/07/2007;-----  
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 514-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Natalia Artese, nata a Termoli (CB) il 10/06/1981.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----



- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9524 del 02/12/2015) presentata dal dott. Francesco Aterno, nato a Roma il 26/03/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6586 dal 06/05/1996;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 515-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Francesco Aterno, nato a Roma il 26/03/1946.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9614 del 09/12/2015) presentata dalla dott.ssa Marilena Boschin, nata a Caserta il giorno 08/11/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11566 dal 12/02/2004; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 516-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marilena Boschin, nata a Caserta il giorno 08/11/1968. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9741 del 11/12/2015) presentata dal dott. Guido Brunetti, nato a Fraine (CH) il 22/05/1937, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 517-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Guido Brunetti, nato a Fraine (CH) il 22/05/1937. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9692 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Gaia Camellini, nata a Roma il 18/01/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16435 dal giorno 17/10/2008; -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 518-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gaia Camellini, nata a Roma il 18/01/1980.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9343 del 26/11/2015) presentata dal dott. Elio Camilli, nato a Sassoferrato (AN) il 26/08/1949, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 297 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 519-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Elio Camilli, nato a Sassoferrato (AN) il 26/08/1949.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9649 del 10/12/2015) presentata dalla dott.ssa Cristiana Cantini, nata a Roma il 27/12/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8895 dal 10/02/2000;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 520-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cristiana Cantini, nata a Roma il 27/12/1970.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9519 del 02/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Lucilla Caridi, nata a Roma il 04/01/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9598 dal 10/04/2001;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 521-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lucilla Caridi, nata a Roma il 04/01/1964.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9739 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Anna Maria Cosi, nata a Roma il 07/01/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1025 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 522-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anna Maria Cosi, nata a Roma il 07/01/1944.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9730 del 11/12/2015) presentata dal dott. Giovanni Crescenzo, nato a Brindisi il 16/04/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17814 dal giorno 29/03/2010; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 523-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Giovanni Crescenzo, nato a Brindisi il 16/04/1975.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9720 del 11/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Maria Gabriella Demurtas, nata a Villagrande Strisaili (NU) il 20/12/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7108 dal 09/07/1997;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 524-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Gabriella Demurtas, nata a Villagrande Strisaili (NU) il 20/12/1967.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9717 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Adriana Di Gianfelice, nata a Roma il 15/06/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5703 dal 09/12/1994;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 525-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Adriana Di Gianfelice, nata a Roma il 15/06/1964. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9521 del 02/12/2015) presentata dalla dott.ssa Maria Rosaria Elefante, nata a Napoli il 09/11/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14416 dal 29/11/2006; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 526-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Rosaria Elefante, nata a Napoli il 09/11/1971.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9330 del 25/11/2015) presentata dalla



dott.ssa Barbara Falciani, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/02/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10692 dal 11/11/2002;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 527-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Barbara Falciani, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/02/1970. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9342 del 26/11/2015) presentata dalla dott.ssa Isabella Filieri, nata a Roma il 12/01/1962, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6279 dal 12/01/1996;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 528-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Isabella Filieri, nata a Roma il 12/01/1962.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9725 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Antonella Gallucci, nata a Roma il 23/09/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13258 dal 29/10/2005;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 529-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Antonella Gallucci, nata a Roma il 23/09/1971.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9518 del 02/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Franca Gugliotti, nata a Roma il 03/07/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2839 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 530-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Franca Gugliotti, nata a Roma il 03/07/1952.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9335 del 25/11/2015) presentata dal dott. Alberto Maculan, nato a Roma il 12/03/1969, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8968 dal 09/03/2000;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 531-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Alberto Maculan, nato a Roma il 12/03/1969. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9613 del 09/12/2015) presentata dalla dott.ssa Vetta Maggi, nata a Tripoli (Libia) il 14/05/1950 iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10251 dal 18/04/2002; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 532-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Vetta Maggi, nata a Tripoli (Libia) il 14/05/1950. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9742 del 11/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Maria Paola Marchini, nata a Cesena (FO) il 07/12/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8333 dal 08/07/1999;-----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 533-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Paola Marchini, nata a Cesena (FO) il 07/12/1954.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9527 del 02/12/2015) presentata dalla dott.ssa Lucia Marino, nata a Napoli il 28/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15296 dal 14/09/2007;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 534-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lucia Marino, nata a Napoli il 28/08/1978. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9719 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Arianna Martini, nata a Roma il 12/10/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9686 dal 15/05/2001;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 535-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Arianna Martini, nata a Roma il 12/10/1971.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9690 del 11/12/2015) presentata dal dott.

Roberto Martino, nato a Roma il 09/12/1953, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16318 dal 27/06/2008;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 536-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Roberto Martino, nato a Roma il 09/12/1953. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9731 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Leonilde Marzolini, nata a Roma il 24/11/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 767 dal 08/11/1990; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 537-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Leonilde Marzolini, nata a Roma il 24/11/1952.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9743 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Maria Mingolla, nata a Brindisi il 19/01/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6012 dal 31/05/1995;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 538-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Mingolla, nata a Brindisi il 19/01/1964.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9338 del 25/11/2015) presentata dalla



dott.ssa Alessandra Mizzoni, nata a Ceccano (FR) il 30/09/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17637 dal 01/03/2010; -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 539-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Alessandra Mizzoni, nata a Ceccano (FR) il 30/09/1980.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9746 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Stefania Mosca, nata a Roma il giorno 11/08/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16046 dal 23/04/2008; -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 540-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Stefania Mosca, nata a Roma il giorno 11/08/1980. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9611 del 09/12/2015) presentata dalla dott.ssa Anita Oliva, nata a Napoli il 17/01/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4826 dal 11/03/1994;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 541-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anita Oliva, nata a Napoli il 17/01/1946. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9648 del 10/12/2015) presentata dal dott.

Vittorio Pasquali, nato a Lecce il 30/04/1972, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11771 dal 06/04/2004;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 542-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vittorio Pasquali, nato a Lecce il 30/04/1972. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9337 del 25/11/2015) presentata dalla dott.ssa Marida Pontesilli, nata a Roma il giorno 11/10/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19176 dal 20/02/2012; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 543-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marida Pontesilli, nata a Roma il giorno 11/10/1979. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9381 del 26/11/2015) presentata dalla dott.ssa Barbara Poscetti, nata a Roma il 02/08/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9849 dal 19/07/2001;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 544-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Barbara Poscetti, nata a Roma il 02/08/1971.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9616 del 09/12/2015) presentata dal dott.

Giovanni Quadrani, nato a Roma il 27/07/1957, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11550 dal 29/01/2004;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 545-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Giovanni Quadrani, nato a Roma il 27/07/1957.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9609 del 09/12/2015) presentata dalla dott.ssa Elisa Quaglini, nata a Roma il 19/12/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16484 dal 29/10/2008;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 546-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Elisa Quaglini, nata a Roma il 19/12/1976.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9514 del 02/12/2015) presentata dalla dott.ssa Maria Laura Rastelli, nata a Rieti il 30/01/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3148 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 547-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Laura Rastelli, nata a Rieti il 30/01/1952. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9596 del 09/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Anna Ricci, nata a Genova il 19/08/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15742 dal 15/02/2008;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 548-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Anna Ricci, nata a Genova il 19/08/1973. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9608 del 09/12/2015) presentata dal dott. Gastone Rocchetti, nato a Roma il 05/01/1945, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1918 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 549-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Gastone Rocchetti, nato a Roma il 05/01/1945.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9339 del 25/11/2015) presentata dalla dott.ssa Romina Rubino, nata a Taranto il giorno 11/06/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18250 dal 15/11/2010; ----- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 550-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Romina Rubino, nata a Taranto il giorno 11/06/1984.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9525 del 02/12/2015) presentata dalla



dott.ssa Cristina Sacchetti, nata a Modena il 01/10/1952, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7004 dal 07/04/1997;-----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 551-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cristina Sacchetti, nata a Modena il 01/10/1952.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9724 del 11/12/2015) presentata dal dott. Giovanni Sebben, nato a Fonzaso (BL) il 10/11/1943, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5231 dal giorno 11/03/1994;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 552-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Giovanni Sebben, nato a Fonzaso (BL) il 10/11/1943. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9732 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Lavinia Silvestrelli, nata a Roma il 15/10/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2055 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 553-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lavinia Silvestrelli, nata a Roma il 15/10/1944.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9332 del 25/11/2015) presentata dalla

dott.ssa Dalila Silvestri, nata a Marino (RM) il 07/09/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19840 dal 25/03/2013; -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 554-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Dalila Silvestri, nata a Marino (RM) il 07/09/1979. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9522 del 02/12/2015) presentata dal sig. Sergio Stranieri, nato a Roma il 19/10/1948, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7823 dal 20/01/1999;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 555-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del sig. Sergio Stranieri, nato a Roma il 19/10/1948.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9723 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Nadia Tamasi, nata a Carpinone (IS) il 13/09/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17744 dal 01/03/2010; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 556-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nadia Tamasi, nata a Carpinone (IS) il 13/09/1953. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9737 del 11/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Danila Tedesco, nata a Catanzaro il 16/09/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8431 dal 19/07/1999;-----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 557-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Danila Tedesco, nata a Catanzaro il 16/09/1972.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9714 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Giorgia Trasmondi, nata a Roma il 05/08/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11418 dal 05/11/2003;-----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 558-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giorgia Trasmondi, nata a Roma il 05/08/1974.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9621 del 09/12/2015) presentata dalla dott.ssa Dora Trocchia, nata a Como il 28/12/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17932 dal 29/03/2010;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 559-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Dora Trocchia, nata a Como il 28/12/1983.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9722 del 11/12/2015) presentata dalla

dott.ssa Daniela Zappanico, nata a Camerino (MC) il 16/01/1962, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5030 dal giorno 11/03/1994; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 560-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Daniela Zappanico, nata a Camerino (MC) il 16/01/1962.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9738 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Matilde Zecca, nata a Venezia il 10/09/1937, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1175 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 561-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Matilde Zecca, nata a Venezia il 10/09/1937.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 9716 del 11/12/2015) presentata dalla dott.ssa Maria Laetizia Zolfarini, nata a Roma il 09/04/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11997 dal 13/05/2004; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 562-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Maria Laetizia Zolfarini, nata a Roma il 09/04/1972. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi



in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale“; -----

- Vista la delibera n. 451 del 09/11/2015 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Cicciochi Chiara, nata a Macerata il giorno 06/06/1974, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 10/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Cicciochi Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 563-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Cicciochi Chiara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/12/2015, data di iscrizione della dottoressa Cicciochi Chiara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo“, in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -----

- Vista la delibera n. 404 del 19/10/2015 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Lorenzini Danila, nata a Siena il giorno 22/06/1976, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. I/2559 del 26/11/2015, concernente l’iscrizione per trasferimento della dottoressa Lorenzini Danila all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana;-----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 564-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Lorenzini Danila, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 26/11/2015, data di iscrizione della dottoressa Lorenzini Danila all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale"; -----

- Vista la delibera n. 454 del 09/11/2015 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tiso Fedora, nata a Foggia il giorno 26/06/1984, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 10/12/2015, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tiso Fedora all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 565-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Tiso Fedora, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/12/2015, data di iscrizione della dottoressa Tiso Fedora all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania n. 1506 del 29/10/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta

al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Borghetti Stefania, nata a Napoli il giorno 08/10/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Campania (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3032 dal 25/09/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 18/09/2014, precedentemente iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con il n. 14812 dal 18/04/2007, residente in omissis, C.F. omissis; ----- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 566-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Borghetti Stefania, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 564/15 del 24/10/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Carleo Valentina, nata a Foggia il giorno 02/02/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2804 dal 27/01/2009, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 17/07/2014, residente in omissis, C.F. omissis; -----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 567-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Carleo Valentina, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata del 18/09/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Carlucci Tania, nata a Tricarico (MT) il giorno 16/10/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 379 dal 02/02/2009, precedentemente iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con il n. 15087 dal 11/07/2007, domiciliata in Roma, C.F. CRLTNA81R56L418X;-----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 568-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Carlucci Tania, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il

Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 27/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all’Ordine della Regione Lazio della dottoressa Casasanta Francesca, nata a Roma il giorno 14/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Venezia Giulia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1068 dal 21/12/2007, residente in omissis, C.F. omissis; -----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 569-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----



- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Casasanta Francesca, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 111 del 26/10/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Maguledde Antonella, nata a Alessandria il giorno 09/03/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1822 dal 16/09/1996, domiciliata in Roma, C.F. MGLNNL66C49A182G;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 570-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Maguledda Antonella, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 26/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Mellone Valentina, nata a L'Aquila il giorno 07/06/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 8029 dal 12/02/2015, domiciliata in Roma, C.F. MLLVNT87H47A345Z;---- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 571-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Mellone Valentina, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 619/15 del 16/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Miccoli Denise, nata a Cisternino (BR) il giorno 28/01/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 3158 dal 02/03/2010, domiciliata in Roma, C.F. MCCDNS84A68C741I; -----  
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 572-15)-----  
per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Miccoli Denise, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale

“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto del 16/11/2015 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ondelli Morena, nata a Catanzaro il giorno 25/05/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 9191 dal 15/09/2014, domiciliata in Roma, C.F. NDLMRN87E65C352D; -----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 573-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ondelli Morena, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Calo' Viola, nata a Napoli il giorno 24/01/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 20690 dal 14/07/2014, precedentemente iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna dal 09/04/2011, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Calo' Viola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 574-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Calo' Viola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Conte Clarissa, nata a Sora (FR) il giorno 10/02/1987, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 20658 dal 14/07/2014, residente in omissis, C.F. omissis;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Conte Clarissa a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----  
-----delibera (n. 575-15)-----  
per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Conte Clarissa, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto

Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 -----

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Costantino Ilaria, nata a Napoli il giorno 05/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14242 dal 07/09/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 13/01/2015, domiciliata in Milano, C.F. CSTLRI79C45F839E; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Costantino Ilaria a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----



-----delibera (n. 576 - 15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Costantino Ilaria, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla signora Nardini Priscilla, nata a Sarzana (SP) il giorno 14/08/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n. 8030 dal 20/04/1999, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della signora Nardini Priscilla a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 577-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della signora Nardini Priscilla, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 -----

e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna presentata dalla dottoressa Urru Paola, nata a Oristano il giorno 29/06/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13769 dal 06/04/2006, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Urru Paola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 578-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Urru Paola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

**Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----**

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:-----

1. Corno Giuseppina, nata a Cosenza il 16/02/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17966, ha conseguito in data 20/06/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE;-----

2. Corsetti Pierina, nata a Cori (Lt) il 25/03/1975 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17812, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008);-
3. Cossu Andrea, nato a Roma il 19/07/1982 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18730, ha conseguito in data 28/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001);
4. De Napoli Silvia, nata a Cosenza il 25/03/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17523, ha conseguito in data 30/11/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIM - SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003);-----
5. Esposito Maria Luce, nata a Salerno il 26/04/1984 i iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17246, ha conseguito in data 06/10/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993); -----
6. Granito Federico, nato a Roma il 16/10/1981 e iscritto all'Albo degli Psicologi con n. 18435, ha conseguito in data 14/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA (D.M. 29/09/1994);-----
7. Guadagnoli Emiliana, nata a Rieti il 12/07/1973 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13846, ha conseguito in data 17/09/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA;-----
8. Guglielmotti Raffaella, nata a Roma il 21/06/1973 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14300, ha conseguito in data 06/12/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SC. SUP. ANALISI TRANSAZIONALE - SEMINARI ROMANI AN. TR.;-----
9. Maggiora Vergano Carola, nata a Roma il 28/10/1970 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18629, ha conseguito in data 07/11/2015 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001); -----

10. Mecaroni Maria, nata a Roma il 10/08/1972 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11308, ha conseguito in data 31/10/2008 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA INTERNAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. 20/03/1998); -----

11. Meini Silvia, nata a Roma il 15/11/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16538, ha conseguito in data 17/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -----

12. Pugliese Mariassunta, nata a Fasano (Br) il 14/04/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18666, ha conseguito in data 14/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA;-----

13. Restante Daria, nata a Roma il 16/06/1979 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18012, ha conseguito in data 29/11/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); -----

14. Riccardo Francesco, nato a Cicciano (Na) il 22/03/1965 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18248, ha conseguito in data 19/01/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA ITALIANA DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000);-----

15. Sabatino Enrica, nata a Aprilia (Lt) il 13/10/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18381, ha conseguito in data 24/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE;-----

16. Salatino Valeria, nata a Rossano (Cs) il 09/11/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18677, ha conseguito in data 06/12/2015 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005);-----

17. Sanchis Tania, nata a Valencia (Spagna) il 14/04/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15933, ha conseguito in data 17/11/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);----

18. Volpe Clelia, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 29/09/1973 e iscritta degli Psicologi del Lazio con n. 11918, ha conseguito in data 05/11/2006 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998); -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 579-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

**Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 23 novembre 2015**-----

Il Consiglio con voto 12 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Velotti) approva il verbale della seduta precedente -----

Alle ore 10.30 esce la cons. dott.ssa Mancini ed entra il Cons. De Dominicis.

**Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 64 del 25 novembre 2015** -----

Il Presidente cede la parola alla Cons. Viviana Langher per illustrare il punto in oggetto. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 64/15, con la quale si è deciso di fornire l’assenso alla proposta di partenariato – POR FESR Regione Lazio – Call for proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali”;-----

- Accertato e riconosciuto il motivo di improrogabilità e di urgenza indicato nella delibera presidenziale suddetta; -----

con voto 9 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 4 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe)-----

-----delibera (n. 580-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 64/15, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini,-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine [...]”;-----

- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;-----

- Vista la nota, ns. prot. n. 9226 del 23/11/2015, con la quale il Comune di Poli ha trasmesso una proposta di partenariato – POR FESR Regione Lazio – Call for proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali”;-----

- Atteso come, con la nota sopra indicata, venga inoltrata una formale richiesta di partecipazione, in qualità di partner, alla citata call for proposal;
  - Rilevato che il Comune di Poli ha richiesto il supporto dell'Ordine degli Psicologi del Lazio nel sostenere il "processo di cambiamento culturale che parte principalmente dal valore che le persone riconoscono al loro territorio, alla comunità, alle competenze e alle passioni"; -----
  - Rilevata la necessità e l'urgenza di fornire l'assenso dell'Ente alla proposta in esame, il cui progetto dovrà essere presentato dal Comune di Poli entro il 30 novembre p.v.; -----
  - Atteso che la prima seduta del Consiglio dell'Ordine si terrà il giorno 14 dicembre p.v.;-----
  - Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell'Ente non vi sarà alcun onere a carico dell'Ordine;-----
- delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

- di fornire l'assenso alla proposta di partenariato – POR FESR Regione Lazio – Call for proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali";-----
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare.-----

Alle ore 10.33 esce il dott. Cristini entra la dott.ssa Meloni. -----

**Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2014 026 -----**

Alle ore 10.33 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2014 026. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpata ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento



Disciplinare. Il Presidente informa, altresì, il Consiglio che la dott.ssa omissis a mezzo del suo rappresentante legale omissis ha chiesto il differimento dell'audizione prevista per la data odierna (nota prot. n. omissis) a successiva seduta. -----

Il Presidente congedati i consulenti legali del Consiglio, pone ai voti l'accoglimento della richiesta di differimento dell'audizione. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----

- vista la propria deliberazione n. 359 del 14/09/2015 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata; -----

- preso atto della memoria difensiva depositata dalla psicologa omissis; ---

- preso atto delle motivazioni sottese alla richiesta di differimento della odierna audizione;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.";-----

- con voto all'unanimità dei presenti sulla proposta di accoglimento della istanza di differimento dell'audizione presentata dalla psicologa omissis;---

-----delibera (n. 581-15)-----

a) di accogliere l'istanza di differimento dell'audizione, prevista per la data odierna, e di riconvocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis, per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 21 marzo alle ore 12:30 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ---

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;-----

b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa omissis ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita i consulenti legali a rientrare.-----

Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 8, 9, 10, 11 e 12 al punto 7 data l'assenza del soggetto convocato. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Biondi, Stampa, Conte, Langher, Pelusi, Di Giuseppe, De Giorgio, De Dominicis, Velotti, Buonanno, Giannini, La Prova, Piccinini).-----

Alle ore 10:38 entra la cons. Mancini ed i consulenti legali.-----

**Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2015 031 ---**

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per la presentazione del caso di cui al R.G. 2015 031 a carico del dott. omissis.-----

Il Consulente legale, dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-----

La dott.ssa De Giorgio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Disciplinare dichiara di volersi astenere dalla votazione poiché ha avuto modo di conoscere il dott. omissis. Il Presidente pone ai voti la richiesta di astensione della dott.ssa De Giorgio. Il Consiglio procede a votazione, la richiesta è accolta all'unanimità dei presenti.-----

Vengono, quindi, congedati i consulenti legali del Consiglio, nonché la dott.ssa De Giorgio. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la segnalazione, prot. n. omissis a carico del dott. omissis, a firma dei dottori omissis;-----

- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa;-----

- Considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 29/10/2015, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con motivata proposta di archiviazione della segnalazione disciplinare;-----

- considerato che su iniziativa del dott. omissis; -----

- omissis-----

- considerato che sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione Deontologica deve escludersi la riconducibilità della condotta attuata dal dott. omissis ad una violazione del Codice Deontologico degli psicologi Italiani;-----

- Visto l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio "Votazioni", in particolare il comma 3, ai sensi del quale "Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";-----

- visto, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione";-----  
con voto segreto 10 favorevoli e tre contrari sulla proposta di archiviazione della segnalazione; -----

-----delibera (n. 582-15)-----

a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis a carico del dott. omissis, nato a omissis, residente in omissis, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal omissis al n. omissis, psicoterapeuta dal omissis, rubricata al R.G. n. 2015 031, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare le ipotesi di illecito delineate nell'esposto; -----

b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ai sensi dell'art. 27 della L. 56/89.-----

Alle ore 10.57 entra la Cons. De Giorgio esce il cons. Pelusi. Alle ore 10.58 esce la dott.ssa Meloni e la Consigliera Segretaria viene coadiuvata nella verbalizzazione dal dott. Cristini. -----

**Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifica componenti Gdl "Psicologia forense" -----**

Il Vice Presidente Stampa procede ad illustrare il punto in oggetto. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 comma III, in base al quale "Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..";-----

- Visto, altresì, l'art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale "Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera"; -----

- Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata l'indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, il numero massimo e l'importo dei gettoni di presenza per la partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni;-----

- Vista la deliberazione n. 118 del 14 aprile 2014 con la quale il Consiglio ha individuato la Consigliera Viviana Langher quale coordinatrice dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio, affidandogli il ruolo di raccordo tra gli

stessi, con il compito specifico di supportare i singoli gruppi nello sviluppo e nella realizzazione del programma di dettaglio dell'attività ad essi affidate e di relazionare al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori; -

- Vista la delibera n. 266 del 22 settembre 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro "Psicologia forense" per la realizzazione degli obiettivi indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare;

- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Elisa Caponetti in qualità di Coordinatrice e il dott. Pietro Stampa, la dottoressa Elisa Spizzichino, la dottoressa Marilena Mazzolini, la dottoressa Viola Poggini e il dottor Paolo Roma in qualità di componenti; -----

- Vista la propria deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con cui si è rideterminato l'importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro; -----

- Rilevata l'opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl con una ulteriore unità;-----

- Visto il curriculum vitae del dott.ssa Vera Cuzzocrea (prot. n. 2826 del 09/03/2015);-----

- Preso atto delle competenze in possesso della sopra citata collega negli ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 583- 15 )-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di nominare la dott.ssa Vera Cuzzocrea quale componente del Gruppo di Lavoro "Psicologia Forense".-----

2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: -----

- dottoressa Elisa Caponetti, in qualità di Coordinatrice;-----

- dott. Pietro Stampa in qualità di componente;-----

- dottoressa Elisa Spizzichino in qualità di componente;-----

- dottoressa Marilena Mazzolini in qualità di componente; -----
- dottoressa Viola Poggini in qualità di componente; -----
- dottor Paolo Roma in qualità di componente; -----
- dottoressa Vera Cuzzocrea in qualità di componente. -----

**Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito a rinnovo progetto network territoriale -----**

Il Tesoriere dott. Federico Conte presenta il punto in trattazione. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"; -----
- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; -----
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----
- Vista la delibera n. 220 del 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato il progetto di sviluppo network territoriale il cui termine è stato fissato al giorno 31 dicembre 2014 con possibilità di richiesta di rinnovo dell'iniziativa al Consiglio per l'anno 2015; -----
- Visto il progetto di sviluppo network territoriale degli Psicologi del Lazio, approvato con la delibera sopra citata, volto a promuovere nei colleghi una maggiore partecipazione alle attività ordinarie ed un coinvolgimento dei

colleghi nelle iniziative e nei lavori in progress, diffondendo e ampliando un maggiore senso di appartenenza e partecipazione attiva; -----

- Atteso che con la medesima deliberazione n. 220/2014 sono stati individuati quali Coordinatori del suddetto Progetto i dott.ri Morris Orakian e Francesca Andronico che hanno svolto le loro mansioni come da documento approvato; -----

- Vista la delibera n. 76 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di attivare il progetto di sviluppo network territoriale anche per l'anno 2015, al fine ampliare il raggio di diffusione dell'Ordine anche alle province più lontane, non solo geograficamente ma anche in termini di partecipazione alla vita ordinistica;-----

- Preso atto della relazione presentata in seduta avente ad oggetto i risultati e gli obiettivi conseguiti nel corso dell'anno 2015;-----

- Rilevata la necessità di dare continuità al progetto, per i primi sei mesi dell'anno 2016, al fine di organizzare almeno un evento in ogni Provincia della Regione Lazio, volto a presentare gli esiti del Progetto network territoriale, nonché di produrre un ebook contenente gli esiti del citato Progetto;-----

- Ravvisata l'opportunità di confermare quali Coordinatori del suddetto Progetto i dott.ri Morris Orakian e Francesca Andronico;-----

- Ravvisata l'opportunità di fissare il costo massimo complessivo in € 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi per realizzazione del suddetto progetto;-----

con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) -----

-----delibera (n. 584- 15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1. di rinnovare il progetto di sviluppo network territoriale per i primi sei mesi dell'anno 2016, al fine di organizzare almeno un evento in ogni Provincia della Regione Lazio, volto a presentare gli esiti del Progetto

network territoriale, nonché di produrre un ebook contenente gli esiti del citato Progetto; -----

2. di confermare quali Coordinatori del suddetto Progetto i dottori Morris Orakian e Francesca Andronico; -----

3. di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto dell'iniziativa in € 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi. -----

Le procedure per l'acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

**Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione Regolamento di accesso ai documenti amministrativi -----**

Il Presidente cede la parola al Dirigente Amministrativo che relaziona il punto in oggetto. -----

Alle ore 11:08 esce il Cons. Tesoriere dott. Conte ed entra il Cons. Pelusi. ---

Esce la Cons. Langher alle ore 11:10. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]"; -----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, gli artt. 22 e seguenti, disciplinanti nello specifico la materia dell'accesso ai documenti amministrativi; -----



- Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, contenente il Regolamento attuativo della suddetta disciplina in materia di accesso; -----

- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , denominato “Codice dell'amministrazione digitale”;-----

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; -----

- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 denominato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80;-----

- Atteso che l’Ordine necessita di un regolamento che possa disciplinare la materia dell’accesso ai documenti amministrativi dell’Ente, contemperando adeguatamente i principi trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con il diritto alla tutela della riservatezza dei soggetti controinteressati;-----

- Ritenuto, pertanto, necessario adottare un regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine; -----

- Vista e discussa la bozza del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”; -----

con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Buonanno, De Giorgio, Giannini, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Di Giuseppe)-----

-----delibera (n. 585-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di approvare il “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, che costituisce parte integrante della presente delibera. -----

#### Art.1 – Oggetto

1.In osservanza ai principi di trasparenza e d’imparzialità dell’azione amministrativa, il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, detenuti dall'Ordine degli Psicologi del Lazio ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli relativi ai procedimenti inerenti all'esercizio del potere disciplinare, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 Aprile 2006, n. 184.

## Art.2 - Definizioni e principi generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "diritto di accesso" il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Ordine, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- c) per "interessati" e "controinteressati", i soggetti individuati agli artt. 3 e 4 di questo regolamento.

2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Ordine che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

3. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

#### Art. 3 - Soggetti legittimati all'accesso

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto nei modi, nelle forme e con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

#### Art. 4 – Controinteressati

1. Sono controinteressati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto e degli atti connessi che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

#### Art. 5 - Documenti accessibili

1. Il diritto di accesso è esercitabile dai soggetti interessati, poste le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall'Ordine alla stessa data. L'Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

2. Il diritto di accesso è esercitabile sia durante il corso del procedimento, sia successivamente alla sua conclusione, salvo quanto previsto dai regolamenti interni vigenti, in particolare dall'art. 4 comma 8 del Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Tale diritto è esercitabile sino a quando permanga in capo all'Ordine l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere.

#### Art. 6 - Responsabile del procedimento

1. Nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato nell'ambito di un procedimento disciplinare, il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore della Commissione Deontologica. In ogni altro caso, il Dirigente Amministrativo assegna a sé la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire.

3. Il Responsabile del procedimento svolge tutte le fasi del procedimento successive alla richiesta di accesso, ivi compresa l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale, ed in particolare:

- riceve la richiesta di accesso, procedendo ad identificare il richiedente e a verificare la sussistenza in capo allo stesso dell'interesse personale, diretto,

concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;

- cura le comunicazioni ai controinteressati ai sensi del successivo art. 9;
- valuta l'ammissibilità delle richieste e dispone l'esercizio del diritto di accesso ai documenti in conformità con il presente Regolamento;
- individua i documenti e gli atti soggetti a differimento e ad esclusione dall'accesso, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
- accoglie, nega, limita o differisce l'istanza in conformità alle risultanze dell'istruttoria previamente condotta;
- adotta il relativo provvedimento finale.

#### Art. 7 - Modalità di accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando l'interesse connesso alla richiesta, dimostrando la propria identità, oppure, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. Tale richiesta è accolta senza formalità da parte del Responsabile del procedimento; l'accesso è eseguito senza ritardo compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

4. Qualora il Responsabile individui, sulla base del contenuto del documento, l'esistenza di soggetti controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

#### Art. 8 - Modalità di accesso formale

1. Quando, in base alla natura del documento richiesto, risulti probabile l'esistenza di soggetti che, a seguito dell'accesso da altri effettuato, possano veder compromesso il loro diritto alla riservatezza, il diritto di accesso deve essere esercitato mediante formale richiesta scritta, depositata nelle modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. La richiesta scritta deve essere motivata e indicare gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione. Il richiedente deve specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso alla richiesta, dimostrare la propria identità, oppure, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta deve essere protocollata.

3. Il deposito della richiesta di accesso formale può avvenire:

- a) personalmente, durante gli orari di apertura al pubblico dell'Ente;
- b) tramite persona munita di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante, previa identificazione del delegato;
- c) a mezzo posta raccomandata a/r, allegando copia del documento del richiedente;
- d) per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando copia di un documento di riconoscimento.

4. Se il richiedente è persona diversa dal soggetto interessato dovrà comprovare i propri poteri di rappresentanza, allegando all'istanza copia del mandato difensivo e/o procura alla lite.

#### Art. 9 – Comunicazione ai controinteressati

1. Il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 6, deve dare notizia della presentazione della richiesta formale di accesso a tutti i controinteressati secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

2. Quando il Responsabile del procedimento individui l'esistenza di soggetti controinteressati, notifica loro la richiesta di accesso, mediante lo strumento della posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono depositare a mano negli orari di apertura al pubblico dell'Ente, mediante raccomandata a./r. o per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

3. Decorso tale termine senza che pervengano opposizioni, il Responsabile provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso in cui pervenga motivata opposizione di almeno uno dei controinteressati, il Responsabile provvede sulla richiesta valutati gli interessi contrapposti.

#### Art. 10 - Termine per la conclusione del procedimento

1. Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il Responsabile del procedimento invita il richiedente a fornire chiarimenti in proposito, integrando la propria richiesta, con le modalità di cui all'articolo 8 comma 3 del presente Regolamento.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente, salvo nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta. In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dal momento del deposito dell'istanza corretta.

#### Art. 11 - Accoglimento della richiesta

1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso viene deciso dal Responsabile del procedimento mediante atto scritto formale contenente l'indicazione dell'Ente e il periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, accordato al richiedente per prendere visione dei documenti e/o per estrarne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso la sede dell'Ordine, durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ente, alla presenza del Responsabile del procedimento, ove necessario, o di personale addetto.



4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona, di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.

6. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo seguente, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

8. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate dal responsabile del procedimento.

#### Art. 12 – Modalità di pagamento e costi

1. Per il rilascio di copie, in caso di richiesta urgente, il Responsabile del Procedimento provvede entro due giorni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento. Negli altri casi, il Responsabile provvede entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento.

2. L'estrazione di copie di atti è subordinata al previo versamento, a titolo di rimborso spese, nella misura di seguito indicata:

- euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4;

- euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3.

I suddetti costi sono raddoppiati in caso di richiesta urgente. Le stesse somme si applicano anche nel caso in cui il documento sia inviato tramite posta elettronica.

Per gli importi inferiori ad Euro 0,50 non è dovuto alcun pagamento. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto ai fini di ottenere l'esenzione dal pagamento.

3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale a/r o altro mezzo telematico idoneo.

4. Nel caso di richiesta di copie autentiche è necessario aggiungere ai costi sopra previsti l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per la richiesta e nella stessa misura per ogni 4 facciate del documento ab origine soggetto alla detta imposta.

5. Il versamento va eseguito su conto corrente bancario intestato a Ordine Psicologi del Lazio, indicando come causale "rimborso accesso-Legge 241/1990" o mediante pagamento con bollettino postale.

Art. 13 - Differimento dell'accesso

1. I documenti non possono essere esclusi dall'accesso qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione.

2. Il responsabile del procedimento può differire motivatamente l'accesso ove ciò sia sufficiente per assicurare la tutela agli interessati, dando al richiedente comunicazione del differimento, contenente la specifica motivazione ed il termine entro il quale la documentazione sarà resa disponibile.

3. Il Responsabile del procedimento può differire motivatamente l'esercizio del diritto di accesso, qualora:

- a) ove esercitato, possa ostacolare la funzione o l'utilità di un emanando provvedimento e/o dell'azione amministrativa in corso;
- b) sussistano ragioni istruttorie proporzionate alla necessità di differimento;
- c) l'estrazione di copia dei documenti comporti attività particolarmente complesse per la riproduzione degli stessi.

4. Il Responsabile del procedimento procede al differimento vincolato nei casi previsti dall'art. 24, comma 1 della Legge 241/90, laddove la richiesta di accesso debba negarsi in via soltanto temporanea, potendo in un secondo momento essere riesaminata venute meno le cause previste dalla legge.

#### Art. 14 - Limitazione dell'accesso

1. Il Responsabile del procedimento può limitare motivatamente l'accesso e di tale limitazione è tenuto a dare comunicazione agli interessati specificandone i motivi.

2. Il responsabile limita motivatamente l'esercizio del diritto di accesso qualora:

- a) il numero dei documenti da riprodurre sia tale da determinare un eccessivo aggravio delle attività dell'Ufficio e la riproduzione degli stessi non appaia indispensabile per tutelare gli interessi del richiedente;
- b) i documenti siano soggetti a particolari disposizioni per la conservazione, ovvero la riproduzione potrebbe alterarli o danneggiarli;
- c) i documenti contengano dati personali la cui conoscenza non risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli istanti; in tal caso l'accesso è consentito unicamente mediante oscuramento dei dati o rilascio di un estratto.

3. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 241/90.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, il Responsabile assicura il diritto di accesso limitato, mediante presa visione dei documenti.

Art. 15 - Esclusione del diritto di accesso

1. Il Responsabile del procedimento può negare motivatamente l'accesso ove non siano sufficienti né il differimento, né la limitazione previsti dagli articoli precedenti, dandone comunicazione agli interessati con specificazione dei motivi.

2. Fermi i casi di esclusione dal diritto all'accesso previsti dall'art. 24 comma 6 della legge 241/90, sono altresì esclusi dall'accesso:

a) le informazioni in possesso del Consiglio dell'Ordine che non abbiano la forma di atto o provvedimento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di richiesta di accesso ai dati personali da parte dello stesso soggetto al quale i dati si riferiscono;

b) le attività del Consiglio dell'Ordine dirette all'emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

d) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;

f) documentazione personale, disciplinare e lavorativa relativa ai dipendenti dell'Ordine diversi dal richiedente;

g) atti giudiziari e stragiudiziali relativi ad ogni tipo di azione legale promossa dal Consiglio dell'Ordine e/o nei confronti dello stesso innanzi alle competenti autorità giudiziarie, fintanto che essi non siano pubblici ai sensi della vigente normativa.

3. Non sono in ogni caso ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine.

4. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 241/90.

5. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso civico, consentito a chiunque, sui dati oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Tale tipologia di accesso può essere esperita tramite la modalità dell'accesso informale, sui dati oggetto di pubblicazione.

#### Art. 16 - Accesso dei Consiglieri dell'Ordine

1. I limiti di cui al presente Regolamento non si applicano all'accesso esercitato dai componenti il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nell'esercizio della loro funzione istituzionale, fermi i loro obblighi di riservatezza.

#### Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto e previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il D.P.R. 12 Aprile 2006, n. 184.

Art. 18 – Entrata in vigore, trasmissione e pubblicazione

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento viene trasmesso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute. Lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.-----

Alle ore 11:15 entrano il Cons. Conte e la Cons. Langher.-----

**Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifica Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio -----**

Il Presidente illustra il punto in oggetto.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine [...]";

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----

- Vista la delibera n. 413 del 15.07.2013 con la quale il Consiglio ha deliberato di approvare il vigente Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio;-----

- Vista la delibera n. 119 del 23.02.2015 con cui il Consiglio ha approvato una modifica al suddetto Regolamento, con la finalità preminente di bilanciare il principio di trasparenza amministrativa con quello di riservatezza dei dati personali degli iscritti;-----

- Visto il Regolamento di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, deliberato in data odierna; -----
- Visto il Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio attualmente vigente;-----
- Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del citato Regolamento, al fine di adattarlo alla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine e con l'obiettivo di disciplinare, altresì, le modalità la diffusione a terzi dei dati personali degli iscritti, diversi da quelli pubblici ex lege;-----
- Viste le proposte di emendamenti al Regolamento trasmesse in allegato all'ordine del giorno della presente seduta; -----
- Preso atto delle votazioni sui singoli emendamenti agli articoli sotto riportati;-----
- Ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente, modificandolo anche in ogni sua parte inerente al genere, attraverso la specificazione sia del maschile sia del femminile; -----

-----delibera (n. 586-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di approvare con voto all'unanimità dei presenti le modifiche proposte **all'art. articolo 7 lett. f)**

f) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai punti ~~3 e 4~~ **d) e e)** sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

-----

- di approvare con voto 13 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (De Giorgio) le modifiche proposte **all'art. articolo 8 comma 1) – "Accesso ai dati personali da parte dell'interessato"** come di seguito riportate: -----



1. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali trattati dall'Ordine, presentando apposita richiesta sottoscritta e corredata di documento d'identità, indirizzata ~~all'attenzione del Segretario dell'Ordine e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata.~~-----

2. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale.-----

3. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando l'interesse connesso alla richiesta, dimostrando la propria identità, oppure, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.-----

4. Tale richiesta è accolta senza formalità da parte del Responsabile del procedimento; l'accesso è eseguito senza ritardo compatibilmente con le esigenze dell'Ente.-----

5. Qualora il Responsabile individui, sulla base del contenuto del documento, l'esistenza di soggetti controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. -----

- di approvare con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) le modifiche proposte **all'art. articolo 8 comma 2) – "Accesso ai dati personali da parte dell'interessato"** come di seguito riportate: -----

~~2. Il riscontro alla richiesta dell'interessato è fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento.~~-----

- di approvare con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) le modifiche proposte **all'art. 11 comma 1 ) – "Indirizzario e modalità di richiesta"** come di seguito riportate: -----

1. L'Ordine, in ottemperanza del disposto dell'art. 61 comma IV del D. Lgs. n. 196/2003, ~~è abilitato a fornire~~ **fornisce** a terzi, su richiesta, i dati

obbligatori pubblici ex lege nonché i dati relativi all'indirizzo postale degli iscritti che ne abbiano autorizzato la diffusione, ~~e/o e-mail e/o PEC~~ per l'invio di materiale informativo relativo alla professione, a carattere scientifico o inerente a convegni o seminari. -----

- di approvare con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) le modifiche proposte **all'art. 11 comma 2) - "Indirizzario e modalità di richiesta"** come di seguito riportate: -----

~~2. A tale scopo i dati degli iscritti, che abbiano dato espressa autorizzazione mediante le modalità telematiche in uso, vengono raccolti in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti a mezzo di posta elettronica.~~-----

Il Consiglio con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini,) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) approva il testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio. -----

Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore il giorno di approvazione della presente delibera. -----

Alle ore 11.25 esce il dott. Cristini entra la dott.ssa Meloni. -----

**Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. 2015 005** -----

Entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2015 005. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Antonio Cucino. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato non ha prodotto memorie nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 11:30 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'incolpato omissis, nato a omissis, riconosciuto con tesserino dell'Ordine n. omissis.-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.-----

Omissis.-----

Il Presidente dà la parola all'incolpato ed al suo difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpato (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'incolpato, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;-----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----

-vista la propria deliberazione n. 360 del 14/09/2015 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato;-----

- audito lo psicologo omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale;-----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpato;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";-----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.";-----

- con voto 12 contrario ed 1 favorevole sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato, lo psicologo omissis;-----

-----delibera (n. 587-15)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare sanzione nei confronti dello psicologo omissis ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare;-----

b) di notificare la presente deliberazione allo psicologo omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita lo psicologo omissis, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. -----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione allo psicologo omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 11.55 esce la dott.ssa Meloni ed entra il dott. Cristini. -----

Il Cons. De Dominicis esce alle ore 12:09.-----

Il Presidente propone una breve pausa.-----

La seduta riprende alle ore 12:16.-----

Esce la Cons. Langher alle ore 12:19 e rientra alle ore 12:24.-----

**Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione  
seconda fase progetto di studio “sviluppare l’adherence del paziente  
diabetico” -----**

Il Presidente illustra il punto in oggetto.-----

Rientra il Cons. De Dominicis alle ore 12:28.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il quale “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”;-----

- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima Legge, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine [...]”;-----

- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio “[...] promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti [...]”;-----

- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani, secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”;-----

- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni e la società civile;-----

- Atteso, altresì, che, nell'ambito della finalità di promozione e diffusione sopra menzionata, rientra la valorizzazione del contributo dello Psicologo alla gestione dei pazienti affetti da diabete; -----
- Vista la delibera n. 330 del 03 novembre 2014 con cui il Consiglio ha stabilito di approvare l'iniziativa avente ad oggetto la valorizzazione del contributo dello Psicologo alla gestione dei pazienti affetti da diabete, con particolare riferimento alla volontà di sviluppare e migliorare l'aderenza alla cura da parte dei soggetti diabetici;-----
- Preso atto che l'iniziativa deliberata si sviluppa sulle direttrici della promozione e dell'accreditamento sociale dello psicologo e del contributo della psicologia, oltreché della ricerca di valutazione d'efficacia dell'intervento psicologico in ambito sanitario; -----
- Tenuto conto che il perseguimento degli obiettivi delineati nella sopra citata delibera si articola nelle seguenti fasi, fra loro temporalmente consequenziali: sviluppo di consenso presso la società civile e presso le categorie professionali sanitarie di riferimento, fundraising, progetto formativo per gli operatori sanitari invianti, costituzione di una rete di psicologi, attivazione di un progetto di ricerca; -----
- Preso atto che la prima fase dell'iniziativa si è conclusa positivamente;----
- Ritenuto opportuno, dunque, avviare la seconda fase della suddetta iniziativa finalizzata alla valorizzazione del contributo dello Psicologo alla gestione dei pazienti affetti da diabete, costituita dalla attivazione di un progetto di ricerca di valutazione dell'efficacia, volto a dimostrare l'impatto dell'intervento psicologico sulla qualità di vita di paziente e sul miglioramento di aderenza e compliance, oltre l'abbattimento di costi sul sistema sanitario nazionale;-----
- Rilevato che tale fase dell'iniziativa comporterà una serie di attività di intervento, così come modulate nel documento di progetto allegato;-----
- Considerata l'indisponibilità del dott. Carlo Lai a proseguire nella realizzazione della seconda fase della iniziativa in oggetto;-----

- Esaminato il cv della dott.ssa Maria Casagrande, prot. n. 9656 del 10.12.2015;-----

- Ritenuto opportuno, in ragione della professionalità e delle competenze maturate nel settore in oggetto, confermare come referenti dell'Ordine per la realizzazione della suddetta fase dell'iniziativa le dottoresse Manuela Tomai e Mara Lastretti, indicando altresì, quale nuova co-referente, la dott.ssa Maria Casagrande;-----

- Ravvisata la necessità di fissare un costo massimo relativo alla realizzazione della seconda fase dell'iniziativa, pari a € 12.000 (dodicimila/00) onnicomprensivi;-----

con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) 1 contrario (Buonanno) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti)-----

-----delibera (n. 588-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di approvare lo sviluppo della seconda fase dell'iniziativa avente ad oggetto la valorizzazione del contributo dello Psicologo alla gestione dei pazienti affetti da diabete;-----

- di individuare come referenti per la realizzazione della seconda fase della suddetta iniziativa le seguenti dottoresse: dott.ssa Manuela Tomai, dott.ssa Mara Lastretti, dott.ssa Maria Casagrande;-----

- di demandare, al Presidente e ai referenti individuati, la realizzazione dell'iniziativa in ogni suo aspetto, con onere di rendicontazione al Consiglio. -----

- di informare gli iscritti dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ordine. -----

Il costo massimo relativo alla promozione dell'iniziativa con riferimento alla seconda fase della stessa dovrà essere pari a € 12.000 (dodicimila/00) onnicomprensivi. -----

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di

imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ----

**Si passa al punto 14 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifica deliberazione n. 332 del 27 luglio 2015 "Discussione in merito a istituzione rete professionale Psicologi dell'Orientamento"-----**

Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte, che illustra il punto in oggetto. -----

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"; -----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."; -----

- Visto l'art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----

- Visto l'art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano "per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità";-----

- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; -----



- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----
  - Vista la delibera n. 218 del 14 luglio 2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha istituito il Gruppo di Lavoro "Psicologia del lavoro";-----
  - Vista la delibera n. 332 del 27 luglio 2015 con la quale il Consiglio ha deliberato di approvare la bozza del progetto avente ad oggetto la "Proposta rete professionale Psicologi dell'Orientamento", con la quale si intende costituire una rete professionale di "Psicologi dell'Orientamento al Lavoro", attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre che di requisiti deontologici; -----
  - Atteso che il Consiglio dell'Ordine, con la medesima decisione di cui sopra, ha stabilito come la definizione dei sopra indicati criteri avverrà per mezzo di un comitato scientifico composto da n. 3 colleghi, con comprovata esperienza e competenza in materia di psicologia del lavoro applicata al processo di orientamento, cui attribuire il compito di individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione per accedere alla rete professionale suddetta;-----
  - Rilevata la necessità di modificare la composizione del suddetto comitato scientifico, ampliando da 3 a 5 il numero dei componenti e permettendo la partecipazione allo stesso anche di soggetti non psicologi, fermo restando il requisito della comprovata esperienza e competenza in materia di psicologia del lavoro applicata al processo di orientamento ai soli componenti psicologi; -----
  - Rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere alla modifica della delibera n. 332 del 27 luglio 2015 nella parte relativa alla composizione del Comitato scientifico succitato; -----
- con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) 1 contrario (Buonanno) e 5 astenuti (De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti)-----
- delibera (n. 589-15)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di modificare la delibera n. 332 del 27 luglio 2015 nella parte relativa alla composizione del Comitato scientifico succitato ampliando da 3 a 5 il numero dei componenti dello stesso e permettendo la partecipazione allo stesso anche di soggetti non psicologi. -----

**Si passa al punto 15 all'o.d.g.: Discussione in merito a ricerca Gdl Violenza nelle Relazioni Intime -----**

La Cons. Langher illustra il punto in oggetto.-----

Il Cons. De Dominicis non ha nulla da eccepire sui contenuti della ricerca. Le perplessità riguardano il fatto che un GDL assuma un mandato proprio dell'Ordine in quanto Ente, trattandosi di intervento di tipo istituzionale in senso proprio. Si viene a configurare una funzione concorrenziale.-----

La Cons. Langher interviene affermando che, in questo caso, si può parlare in particolare di funzione conoscitiva.-----

Il Presidente fa presente l'utilità del progetto per promuovere il ruolo dello Psicologo portando avanti relazioni istituzionali.-----

La Cons. Giannini parla di due scenari diversi fra funzione concorrenziale e conoscitiva. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]*"; -----

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al Consiglio "*...promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti...*"; -----

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

- Vista la delibera n. 149 del 26.05.2014 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro "Violenza nelle relazioni intime" per la realizzazione degli obiettivi indicati nella relativa proposta esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella medesima seduta;-----

-Preso atto, altresì, che fra le priorità del suddetto Gruppo di Lavoro, vi è l'obiettivo di realizzare "*una ricerca sulla conoscenza delle vittime di violenza con lo scopo di verificare scientificamente e di sistematizzare le conoscenze acquisite attraverso*

*l'esperienza professionale e personale. I soggetti saranno reclutati presso i servizi anti violenza, presso altri servizi che aderiranno alla ricerca, e attraverso casi conosciuti al gruppo di lavoro. Verranno esplorate variabili psicologico-relazionali e di contesto";*-----

- Esaminata la bozza dell'indagine di ricerca, promossa dal citato Gruppo di Lavoro;-----

- Constatato che, dall'esame del suddetto documento, il progetto in esame concerne "lo sviluppo di una ricerca/intervento da realizzare presso un penitenziario della Regione Lazio, tra quelli scelti dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, e possibilmente il penitenziario di Frosinone, in quanto l'OPL ha già avviato rapporti con la Provincia di Frosinone nell'ambito del protocollo sulla rete anti violenza stipulato in data 25 giugno 2015. Il progetto prevede di valutare circa 25 soggetti, per ognuno dei quali sarà realizzato un profilo di gestione del rischio, sulla base del quale organizzare misure adeguate e coerenti all'interno del penitenziario e in previsione di eventuali misure alternative. Il progetto ha anche lo scopo di far emergere il numero oscuro dei maltrattanti all'interno dei penitenziari attraverso lo studio dei casi realizzato insieme al personale penitenziario. Il progetto ha infine lo scopo di sperimentare gruppi di trattamento psicologico-clinici, individuando criteri che aiutino a capire se i soggetti ne possono beneficiare o meno, ma anche costruendo i metodi sulle caratteristiche emerse circa i soggetti stessi";

- Atteso che la suddetta ricerca si articolerà attraverso sette differenti macroattività;-----

- Ravvisata l'opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell'indagine sopra menzionata, pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) onnicomprensivi per la realizzazione della prima fase dell'indagine di ricerca;-----

- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo, sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; -----

con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti) -----

-----delibera (n. 590-15)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di approvare l'attivazione dell'indagine di ricerca, promossa Gruppo di Lavoro "Violenza nelle relazioni intime", per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio. -----

- di stabilire quale limite massimo di spesa per l'attivazione della suddetta indagine di ricerca la somma di € 15.000,00 ( euro quindicimila/00).-----

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.-----

**Si passa al punto 16 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione delibera quadro sportello legale in favore delle vittime di reato di esercizio abusivo della professione (da cambiare nel testo della delibera).** -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...] "; -----

- Visto l'art. 12, comma II, lett. h), ai sensi del quale il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----

-Visto l'art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio "vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----

- Visto l'art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del quale "Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza [...]";-----

- Vista la delibera n. 32 del 25.02.2014, il cui documento allegato per la presentazione dell'attività della Commissione Tutela stabilisce che la stessa "[...] avrà il compito di presidiare e valorizzare i dettami della legge 56/89, riferendo al Consiglio [...] nei casi di presunto abuso o svilimento della professione [...] oltretché di

*promuovere e valorizzare il profilo di competenze dello psicologo, contrastando l'abusivismo*”;-----

- Vista, altresì, la delibera n. 217 del 14.07.2014, con cui il Consiglio ha delegato, in via permanente e salvo diverse future determinazioni, alla Consigliera Segretaria dell'Ente la facoltà di segnalare direttamente alle Autorità competenti i casi di abusivo esercizio della professione e/o di usurpazione di titolo, nonché di porre in essere tutte le possibili azioni a presidio del titolo professionale;-----

- Vista la delibera n. 79 del 26.01.2015 con la quale è stato approvato e condiviso il Progetto “*Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla professione di psicologo*” elaborato dalla Commissione Tutela;-----

- Vista la delibera n. 499 del 23 novembre 2015 con cui è stato attivato uno sportello legale in favore delle vittime del reato di esercizio abusivo della professione, al fine di fornire ad esse uno strumento di consulenza utile ad effettuare la denuncia penale;-----

- Preso atto che la sopra menzionata attività di consulenza richiede l'impegno costante di un legale, esperto nella materia penale, il quale possa fornire il proprio apporto, in fase di assistenza stragiudiziale, al soggetto che si rivolgerà al suddetto sportello legale;-----

- Ritenuto opportuno, pertanto, consentire all'Ordine di valersi del proprio consulente legale in materia penale per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale costituente il servizio erogato dallo sportello, al fine di agevolare l'attuazione dell'iniziativa in oggetto;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) -----

----- delibera (n. 591-15) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di consentire all'Ordine di valersi del proprio consulente legale in materia penale per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, oggetto del servizio erogato dallo sportello. -----

Esce Stampa alle ore 13:15.-----

**Si passa al punto 17 all'o.d.g.: Patrocini** -----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Eventi traumatici e risorse psicologiche nella società postmoderna; il servizio di primo soccorso psicologico" (prot. n. 8900 del 10/11/2015); -----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà il giorno 6 febbraio 2016 presso la Casa per Ferie "La Salle", sita in via Aurelia, 472, Roma;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Pelusi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 592- 15) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Eventi traumatici e risorse psicologiche nella società postmoderna; il servizio di primo soccorso psicologico", secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Progetto "emergenze ad alto impatto emotivo" per alunni della scuola primaria e secondaria", presentata dalla dott.ssa Regina Giudetti in qualità di psicologa - responsabile del Progetto "Lezioni di Felicità" (prot. n. 9484 del 01/12/2015); -----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà a Castelverde dal mese di febbraio al mese di giugno 2016; -----

- Atteso che il Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio non disciplina la possibilità di poter concedere il gratuito patrocinio a specifici servizi, quali "lo sportello d'ascolto psicologico", previsto nell'ambito della presente iniziativa;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 593- 15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di non concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Progetto "emergenze ad alto impatto emotivo" per alunni della scuola primaria e secondari", secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Alle ore 13.20 esce il Cons. Pelusi entra il Vicepresidente Stampa.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "La fuga dei tropi: l'umorismo in e sulla psicoterapia", presentata dal dott. Angelo Pennella in qualità di Presidente dell'Ass.ne culturale per lo sviluppo della cultura psicologica "Integralmente" (prot. n. 9502 del 02/12/2015); -----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà il giorno 27 febbraio 2016 presso il centro Congressi Hotel Villa Eur; -----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, La Prova, Langher, Mancini, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 594- 15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "La fuga dei tropi: l'umorismo in e sulla psicoterapia", secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Alle ore 13:25 il Presidente dispone una breve pausa per il pranzo.-----

La seduta riprende alle ore 13:55. -----

Lascia la seduta la Cons. La Prova. -----

Rientra il Cons. Pelusi alle ore 14:06. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Il lavoro di rete. Un legame per prevenire il disagio psicologico", presentata dalla dott.ssa Simona Falegnami in qualità di Presidente dell' Ass.ne "Il Semicerchio" (prot. n. 9534 del 03/12/2015);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà il giorno 22 gennaio 2016 presso la "Sala Restagno" del Comune di Cassino; -----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 595- 15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Il lavoro di rete. Un legame per prevenire il disagio psicologico", secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Insegnanti spaventati guerrieri", presentata dalla dott.ssa Fulvia Adragna in qualità di conduttrice dell'evento (prot. n. 9092 del 18/11/2015); -----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà il giorno 6 febbraio 2016 in Roma, via dei Furi, 43; -----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi/non conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 596- 15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Insegnanti spaventati guerrieri", secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio -----



- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Progetto "emergenze ad alto impatto emotivo" per alunni della scuola primaria e secondaria", presentata dalla dott. Francesco Intini in qualità di psicologo (prot. n. 9529 del 02/12/2015);-----
- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio avrà inizio dal giorno 15 gennaio 2016 presso diversi Istituti comprensivi della Regione Lazio;-----
- Preso atto della impossibilità di valutare la capacità professionale dei relatori e dei soggetti che dovranno intervenire;-----
- Preso atto che il progetto di intervento non ha interlocutori previamente stabiliti e non ci sono le date fissate per gli interventi specifici; -----
- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)-----
- delibera (n. 597- 15) -----
- per i motivi di cui in premessa: -----
- di non concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Progetto "emergenze ad alto impatto emotivo" per alunni della scuola primaria e secondaria", secondo quanto previsto dal programma allegato. -----
- Il Consiglio-----
- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio dal titolo "Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro clinico e strumenti diagnostici", presentata dalla dott.ssa Camilla Gossetti in qualità di membro organizzativo dell'iniziativa (prot. n. 8470 del 28/10/2015); -----
- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i temi come dettagliati nel programma allegato all'istanza di gratuito patrocinio, si terrà il giorno 27 febbraio 2015, presso l'Università Pontificia Salesiana , Aula 2;-----
- Vista la delibera n. 500 del 23 novembre 2015, con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di inoltrare una richiesta di integrazione documentale in merito alla suddetta iniziativa";-----
- Vista la nota prot. n. 9640 del 10/12/2015, con la quale la richiedente ha fornito gli opportuni chiarimenti;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; -----  
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini)----- --

-----delibera (n. 598- 15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di concedere l'iniziativa dal titolo "Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro clinico e strumenti diagnostici", secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

**Si passa al 17 bis all'o.d.g.: Discussione in merito a pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e attivazione consulenze -----**

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; ..";-----

- Visto l'art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";-----

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa; -----

- Visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in particolare l'art. 125, che disciplina "Lavori, servizi e forniture in economia"; -----

- Visto il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

- Visto il vigente regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

- Visto in particolare l'art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 200.000,00 oltre IVA, stabilendo in particolare che "...Il Consiglio dell'Ordine può, in alternativa, predisporre,

generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d'appalto"; -----

- Visto, altresì, l'art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione". -----

con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Langher, Mancini, Pelusi, Piccinini) e 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Velotti)-  
-----delibera (n. 599-15) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

1) di individuare i seguenti servizi necessari per l'esercizio finanziario 2016: -----

A) servizi di patrocinio legale. -----

L'operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della materia oggetto del contendere. -----

Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell'operatore economico. -----

B) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08. -----

L'operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare almeno un soggetto con esperienza pluriennale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il servizio oggetto del suddetto contratto dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell'operatore economico. -----

C) servizi di sviluppo dell'area comunicazione dell'Ordine, con particolare riferimento all'attività di gestione di strumenti di social media e sito web.

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell'operatore economico. -----

D) servizio di supporto al Comitato di redazione del Notiziario dell'Ordine. Il servizio si espletterà nel coadiuvare il Comitato di Redazione suddetto nello

sviluppo di soluzioni grafiche ed editoriali in grado di raggiungere il target di riferimento nella maniera più efficace ed efficiente possibile.-----

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell'operatore economico.-----

E) servizio di sorveglianza sanitaria e nomina di un medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08.-----

L'operatore economico affidatario dovrà avere una conoscenza approfondita della medicina del lavoro ed esperienza pluriennale nel ruolo oggetto dell'affidamento.

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali e mezzi propri dell'operatore economico.-----

F) Servizio di Ufficio stampa per lo sviluppo delle relazioni esterne dell'Ordine.

L'operatore economico dovrà necessariamente impiegare per le attività richieste almeno un soggetto regolarmente iscritto all'Albo dei Giornalisti/ Pubblicisti.-----

Il servizio si espletterà, a titolo meramente esemplificativo, nel curare i rapporti con gli organi di stampa, la diffusione di comunicati stampa, nell'attività di rassegna stampa quotidiana e nell'organizzazione di presentazioni e conferenze stampa.-----

G) Servizi relativi all'ordinaria gestione dell'Ente. A titolo meramente esemplificativo: servizi amministrativi di supporto, servizi di prelievo, sgombero e smaltimento rifiuti, servizi di pulizia, servizi bancari e assicurativi, servizi tipografici, servizi di locazione, noleggio e leasing, servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, servizi pubblicitari, attività formativa, servizi di rappresentanza e vigilanza, servizi di trasloco, trasporto e custodia, ricerche, studi, indagini statistiche, servizi di traduzione e interpretariato, servizi di editoria e stampa, servizi postali, telegrafici, telefonici, elettrici, di riscaldamento e idrici, servizi di viaggio e servizi alberghieri, servizi di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all'Ente, servizi di manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, e macchine d'ufficio, servizi relativi a convegni, conferenze e seminari organizzati dall'Ordine, servizi di marketing, servizi di abbonamento a pubblicazioni, riviste nazionali e internazionali, agenzie di stampa, banche dati, servizi attinenti alla promozione della professione, servizi di assistenza tecnica.

I servizi oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuati con materiali e mezzi propri dell'operatore economico.-----

2) di individuare le seguenti forniture necessarie per l'esercizio finanziario 2016: ---

- Fornitura di beni relativi all'ordinaria gestione dell'Ente. A titolo meramente esemplificativo: apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati, arredamenti e complementi di arredo, ausili per disabili, apparecchiature e materiali per sicurezza, impianti tecnici e logistici, veicoli, auto e motoveicoli, licenze software, hardware, macchine d'ufficio, materiale igienico-sanitario, cancelleria, elettronica, fotografia, audio e video, macchine per ufficio, bevande e generi alimentari, valori bollati, materiale elettrico, materiale bibliografico e documentario, libri e giornali, fiori e piante. -----

Le forniture oggetto dei suddetti contratti dovranno essere effettuate con materiali e mezzi propri dell'operatore economico.-----

- Le procedure per l'acquisizione dei servizi e delle forniture saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

3) di individuare le seguenti figure professionali esterne all'Ente delle quali avvalersi in quanto necessarie per la realizzazione di programmi di supporto al regolare ed efficiente svolgimento dell'attività amministrativa ed al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, instaurando con le medesime, al termine dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, un rapporto di collaborazione professionale in conformità di quanto stabilito dall'articolo 17 del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza:-----

- specifiche professionalità esterne all'Ente per la risoluzione di problematiche che sorgano nell'ambito della gestione dell'attività amministrativa dell'Ente, cui il dirigente o chi ne fa le veci può ricorrere, per l'elaborazione di pareri, con un limite di spesa onnicomprensivo di € 30.000,00 annui;-----

- le procedure necessarie per l'affidamento di dette consulenze saranno espletate a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nel rispetto del principio di parità nel diritto di accesso e di trasparenza.-----

Il Consiglio con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Di Giuseppe, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) dispone di rinviare l'approvazione del presente verbale alla successiva seduta. -----

Alle ore 14:25 la seduta è chiusa. -----